

Civile Ord. Sez. 1 Num. 25256 Anno 2026
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: SCALIA LAURA
Data pubblicazione: 13/09/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24406/2025 R.G. proposto da:

Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Sanitari (C.I.SS.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura speciale in atti dall'Avvocato Pierpaolo Barretta elettivamente domiciliato, in Roma, Via Filippo Civinini n. 61, presso lo studio dell'Avvocato Gianfranco Fancello Serra e con domicilio digitale ex lege

-ricorrente-

contro

Comune di Sant'Arpino (CE), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura speciale in atti e in virtù di delibera Giunta Comunale n. 130 dell'1.12.25 dall'Avvocato Vincenzo Cirillo e con domicilio digitale ex lege

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4418/2025 depositata il 23/09/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal Consigliere Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 il Comune di Sant'Arpino adottava la delibera n. 138/2008, modificando la pianta organica delle farmacie comunali e impedendo l'apertura della sede di via Gemitto, già allestita dalla società mista INCO.FARMA S.p.A., costituita dal Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Sanitari (C.I.SS.) con il socio privato SOCIGESS S.p.A.

Nel primo procedimento arbitrale, definito con lodo del 23 febbraio 2012 tra C.I.SS. e SOCIGESS, il Collegio arbitrale – senza che il Comune fosse parte – accertava in via incidentale la responsabilità dell'ente locale e riconosceva a SOCIGESS un danno di euro 275.000, posto a carico del Consorzio.

Il C.I.SS. instaurava poi un secondo arbitrato contro il Comune, fondando la domanda di rivalsa sulla violazione degli obblighi consortili e degli oneri informativi previsti dalla Convenzione.

Con lodo del 26 luglio 2019, il Collegio arbitrale accoglieva la domanda, ritenendo che l'accertamento contenuto nel lodo del 2012 costituisse un "fatto giuridico" non contestato dal Comune e idoneo a fondare la condanna in regresso.

Il Comune impugnava il lodo dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, deducendo l'inopponibilità del lodo del 2012 e la violazione dell'art. 2615 c.c.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4418/2025: a) in fase rescindente, dichiarava nullo il lodo del 2019, ritenendo che il Collegio arbitrale avesse erroneamente attribuito efficacia vincolante al lodo del 2012 nei confronti del Comune, soggetto estraneo al relativo procedimento, applicando il principio dei limiti soggettivi del giudicato; b) in fase

rescissoria, rigettava la domanda di rivalsa del C.I.S.S., rilevando che nel giudizio di impugnazione non erano stati prodotti né il lodo del 2012 né la documentazione esaminata nel primo arbitrato, elementi necessari per accertare la responsabilità del Comune e la fondatezza della pretesa di regresso.

2. Il C.I.S.S. ricorre per cassazione avverso l'indicata sentenza con tre motivi.

Resiste il Comune con controricorso.

Il ricorso è avviato alla trattazione camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c."

Nel censurare la statuizione con cui la Corte d'Appello aveva ritenuto inopponibile al Comune il lodo arbitrale del 2012, la Corte di merito avrebbe applicato in modo non pertinente l'art. 2909 c.c., trascurando che il Comune di Sant'Arpino, quale consorziato, aveva sottoscritto la clausola compromissoria consortile, accettando che le controversie tra Consorzio e Comuni fossero devolute agli arbitri.

L'accertamento contenuto nel lodo 2012 – pur reso in un giudizio al quale il Comune non aveva partecipato – sarebbe quindi stato comunque vincolante per l'ente consorziato, in quanto effetto dell'adesione alla clausola compromissoria e la Corte territoriale, applicando rigidamente il principio dei limiti soggettivi del giudicato, avrebbe omesso di considerare la peculiarità dell'arbitrato consortile e la funzione della clausola compromissoria nel sistema statutario.

Il ricorrente richiama l'art. 35, co. 4, d.lgs. 5/2003 secondo cui "le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società".

2. Con il secondo motivo si fa valere "Violazione e falsa applicazione degli artt. 830, comma 2, e 115 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.".

Il ricorrente censura la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui, dopo aver annullato il lodo in sede rescindente, ha rigettato la domanda del C.I.S.S. senza procedere ad alcun effettivo giudizio sul merito della pretesa, limitandosi a rilevare la mancata produzione, nel fascicolo del giudizio di impugnazione, del lodo del 2012 e della documentazione esaminata nel primo arbitrato.

Tale impostazione si porrebbe in radicale contrasto con la disciplina dell'art. 830, secondo comma, c.p.c., che impone alla Corte d'Appello, quando annulla il lodo per vizi di merito, di sostituirsi agli arbitri e di decidere la controversia come giudice di primo grado, utilizzando tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito nel procedimento arbitrale.

La Corte territoriale, invece, avrebbe abdicato alla propria funzione rescissoria, omettendo di esaminare il fascicolo arbitrale e fondando il rigetto della domanda su un mero rilievo formale, senza attivare i poteri istruttori né verificare se la documentazione fosse già presente nel fascicolo arbitrale, che avrebbe dovuto essere acquisito e valutato.

La Corte avrebbe così violato: l'art. 115 c.p.c., per non aver considerato prove già ritualmente acquisite nel giudizio arbitrale; l'art. 2697 c.c., avendo erroneamente imputato al C.I.S.S. un nuovo onere probatorio, non previsto dalla legge e incompatibile con la natura del giudizio rescissorio; l'art. 132, n. 4, c.p.c., poiché la motivazione sarebbe consistita in una formula di stile, priva di un reale percorso logico-giuridico e dunque meramente apparente.

Nel non valutare il merito della domanda di rivalsa e non esaminare gli atti consortili, la documentazione sottesa al lodo 2012, la prova del pagamento effettuato dal C.I.S.S., né gli elementi fattuali già scrutinati dagli

arbitri, i giudici di merito avrebbero trasformato la fase rescissoria in un giudizio di mera verifica documentale, in contrasto con la funzione sostitutiva attribuita alla Corte d'Appello dall'art. 830 c.p.c.

3. Con il terzo motivo si deduce "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c."

La Corte territoriale avrebbe completamente omesso di esaminare il fatto storico decisivo rappresentato dall'intero compendio probatorio già acquisito nel giudizio arbitrale e posto a fondamento della domanda di rivalsa.

Tale assetto avrebbe compreso, insieme al lodo arbitrale del 2012, contenente l'accertamento del nesso causale tra la delibera comunale e il danno subito da SOCIGESS, la documentazione sottesa a tale accertamento, esaminata dagli arbitri nel primo procedimento, gli atti consortili (Statuto, Convenzione, obblighi informativi e di cooperazione) – rilevanti per qualificare la responsabilità del Comune verso il Consorzio – e la prova del pagamento effettuato dal C.I.S.S. in favore di SOCIGESS, elemento costitutivo della pretesa di regresso.

Tali elementi – tutti ritualmente acquisiti nel procedimento arbitrale e oggetto di discussione nel giudizio di impugnazione – avrebbero costituito il presupposto indispensabile per valutare l'"an" e il "quantum" della pretesa risarcitoria azionata dal CISS. La Corte d'Appello si sarebbe limitata a rilevarne la mancata produzione nel fascicolo del giudizio di impugnazione, senza verificare se tali atti fossero già presenti nel fascicolo arbitrale e senza procedere ad alcuna valutazione sostanziale del loro contenuto.

I giudici di merito avrebbero così omesso di considerare un fatto storico decisivo, la cui esistenza sarebbe emersa dagli atti ed era stato oggetto di specifiche deduzioni del C.I.S.S.

L'omissione avrebbe inciso direttamente sulla decisione, perché la Corte avrebbe rigettato la domanda di rivalsa non per difetto di fondatezza,

ma per una mera constatazione formale, senza esaminare il materiale probatorio che avrebbe potuto condurre a una diversa conclusione.

La motivazione della Corte territoriale non avrebbe consentito di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito, risolvendosi in una motivazione apparente e integrando il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

4. Costituendosi con controricorso, il Comune di Sant'Arpino chiede il rigetto del ricorso del C.I.S.S., sostenendo la piena correttezza della sentenza della Corte d'Appello di Napoli sia nella fase rescindente sia nella fase rescissoria.

4.1. Il Comune ribadisce che il lodo arbitrale del 2012 non può produrre effetti nei suoi confronti, poiché esso non era parte di quel procedimento e non fu mai chiamato al contraddittorio e richiama il principio di cui all'art. 2909 c.c. secondo cui l'accertamento contenuto in una decisione arbitrale o giudiziale non vincola i terzi.

Contesta quindi l'assunto di C.I.S.S. secondo cui la clausola compromissoria consortile estenderebbe automaticamente gli effetti del lodo ai consorziati: secondo il Comune, tale interpretazione è giuridicamente infondata e contraria alla natura privatistica del lodo arbitrale.

4.2. Il Comune sostiene poi che la Corte d'Appello abbia correttamente rilevato che, nel giudizio di impugnazione, non era stata prodotta né la copia del lodo 2012 né la documentazione esaminata nel primo arbitrato.

Per il controricorrente tale mancanza impediva alla Corte di verificare: l'esistenza del danno asseritamente subito da SOCIGESS; il nesso causale tra la delibera comunale e il danno e la fondatezza della pretesa di rivalsa del C.I.S.S.

Il Comune afferma quindi che il C.I.S.S. non può pretendere che la Corte d'Appello supplisca alla mancata produzione degli atti, né che recuperi

autonomamente il fascicolo arbitrale, poiché nel giudizio rescissorio valgono le regole ordinarie sull'onere della prova.

4.3. In punto di responsabilità consortile, il Comune contesta la ricostruzione del C.I.S.S. secondo cui la responsabilità del consorziato sarebbe automatica o solidale per ogni obbligazione assunta dal Consorzio.

Sostiene che l'art. 2615 c.c. distingue chiaramente tra obbligazioni strettamente consortili, imputabili al fondo consortili, e obbligazioni assunte "per conto" del singolo consorziato, che richiedono una verifica concreta dell'interesse perseguito.

C.I.S.S. non avrebbe dimostrato che l'obbligazione verso SOCIGESS fosse stata assunta nel suo interesse esclusivo, né che vi fosse stata una violazione degli obblighi informativi o di cooperazione previsti dalla Convenzione consortile.

4.4. Il Comune chiede quindi la conferma della sentenza impugnata, sostenendo che il lodo del 2019 è stato correttamente annullato, la domanda di rivalsa correttamente rigettata per difetto di prova e il ricorso del C.I.S.S. infondato e in parte inammissibile.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Nel ridefinire il perimetro della fattispecie in esame è bene muovere dal rilievo che il Comune di Sant'Arpino è consorziato del C.I.S.S. e ha sottoscritto lo Statuto consortile, contenente la clausola compromissoria (art. 29), la convenzione consortile, con obblighi informativi e di cooperazione (art. 20).

Il Comune ha accettato, sottoscrivendo la clausola compromissoria, di deferire ad arbitri la potestà di decidere controversie tra il Consorzio tra Comuni (C.I.S.S.) e lo stesso in quanto consorziato, ma non a decidere controversie tra il Consorzio e terzi (SOCIGESS) con effetti vincolanti verso i Comuni consorziati.

Secondo regola generale e per i limiti soggettivi del giudicato, cristallizzati nell'art. 2909 c.c. e per estensione destinati a valere anche per

il lodo arbitrale ex art. 824-bis c.p.c., la pronuncia arbitrale fa stato solo tra le parti del giudizio; l'indicata sottoscrizione, per una interpretazione della convenzione che resti coerente con i principi cardine del sistema, non vale ad estendere automaticamente gli effetti di un lodo che sia "esterno" al Comune consorziato che non vi abbia partecipato.

Né di contrario avviso consente di andare la disciplina di cui all'art. 35, comma 3, d.lgs. 5/2003 (abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, e "ratione temporis" applicabile) laddove è previsto che le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società, dove correttamente intesa.

Il vecchio art. 34 D.Lgs. 5/2003, poi recepito dagli artt. 838-bis e ss. c.p.c. dalla riforma del 2022, stabilisce che la clausola statutaria vincola tutti i soci per le liti relative al rapporto sociale (validità di una delibera, recesso, esclusione).

Nell'arbitrato societario regolato dall'art. 34 cit., si deroga al principio secondo il quale la sentenza ha effetto solo tra le parti del giudizio, e il lodo che decide una controversia sociale esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i soci, anche se non hanno materialmente partecipato al procedimento arbitrale.

La norma evocata riguarda quindi il solo arbitrato societario, ha natura eccezionale e non risulta applicabile in via analogica ai consorzi ex art. 2615 c.c.; essa presuppone infatti una struttura organizzativa contrassegnata dall'interesse unitario della società, nei cui limiti resta applicabile ai soci.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'estensione al socio del lodo arbitrale è correlata all'esigenza di uniformità e stabilità dell'organizzazione societaria; essa non sarebbe logicamente ammissibile che una delibera fosse considerata valida per il socio che ha partecipato all'arbitrato e invalida per il socio che ne sia rimasto estraneo (Cass., n. 10399/2018; v. Cass. n. 8911/2025; Id., n. 15697/2019; Id.,

18600/2011). Il lodo accerta infatti una situazione che investe il rapporto sociale nella sua interezza.

Quanto è fatto chiaro dalla riportata disciplina come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, è che l'efficacia espansiva "automatica" prevista dall'art. 34 cit. non vale a coprire le liti esterne con i terzi.

Laddove la lite insorga tra il consorzio e un terzo estraneo, non si sta comunque facendo questione del funzionamento interno della compagine, ma di un'obbligazione ordinaria, contrattuale e non.

La Corte d'Appello evidenzia tanto laddove esclude che il lodo 2012 produca effetti riflessi automatici verso il Comune consorziato.

La sottoscrizione, da parte del consorziato, della clausola compromissoria contenuta nello Statuto consortile non comporta l'estensione automatica degli effetti del lodo arbitrale pronunciato in controversia tra il Consorzio e un terzo, cui il consorziato sia rimasto estraneo.

In materia consortile, operano i limiti soggettivi del giudicato ex art. 2909 c.c., applicabili anche al lodo arbitrale ai sensi dell'art. 824-bis c.p.c., sicché la pronuncia arbitrale fa stato solo tra le parti del giudizio.

La disciplina eccezionale dell'arbitrato societario – di cui già agli artt. 34 e 35 d.lgs. 5/2003 poi confluita negli artt. 838-bis e 838-ter c.p.c. ex art. 3, comma 55, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 a decorrere dal 28 febbraio 2023 e quindi applicabili alla specie e che attribuisce al lodo efficacia vincolante verso la società e i soci anche se non partecipanti al procedimento – non è applicabile ai consorzi ex art. 2615 c.c., atteso che essa presuppone una struttura organizzativa fondata sull'interesse unitario della società e sulla necessità di uniformità delle decisioni relative al rapporto sociale.

Ne consegue che il lodo arbitrale reso in controversia tra Consorzio e terzo non produce effetti riflessi automatici nei confronti del Comune

consorziato, il quale non può essere vincolato da accertamenti compiuti in un giudizio al quale è rimasto estraneo.

Può pertanto formularsi il seguente principio di diritto: "La disciplina dell'arbitrato societario, oggi confluita negli artt. 838-bis e 838-ter c.p.c. per effetto dell'art. 3, comma 55, d.lgs. n. 149 del 2022 (riforma Cartabia), opera esclusivamente nell'ambito delle società e si fonda sull'esigenza di assicurare l'interesse unitario del gruppo sociale e la uniformità delle decisioni incidenti sul rapporto sociale. Tale regime speciale – che attribuisce al lodo efficacia vincolante anche verso soci o società non partecipanti al procedimento – non è applicabile ai consorzi ex art. 2615 c.c., nei quali la clausola compromissoria conserva natura contrattuale e non ricorre una struttura organizzativa assimilabile a quella societaria. Ne consegue che, in materia consortile, trovano applicazione i limiti soggettivi del giudicato ex art. 2909 c.c., sicché il lodo arbitrale fa stato solo tra le parti del procedimento e non produce effetti nei confronti del consorziato rimasto estraneo".

6. Il secondo motivo è infondato.

6.1. La Corte d'Appello, dopo avere annullato il lodo in sede rescindente, ha effettivamente deciso la causa nel merito, come impone l'art. 830, comma 2, c.p.c., e tanto ha fatto nei limiti del materiale probatorio ritualmente disponibile nel giudizio di impugnazione.

La prospettazione del ricorrente, secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto attingere automaticamente al fascicolo del precedente arbitrato del 2012, non rinviene riscontro nella struttura del giudizio rescissorio, che non è un nuovo giudizio di primo grado al cui interno il giudice è dotato di poteri acquisitivi officiosi.

La difesa del Comune ha correttamente evidenziato che il C.I.S.S. non ha prodotto nel giudizio di impugnazione il lodo del 2012, né la documentazione esaminata nel primo arbitrato, né gli atti consortili, né la prova del pagamento effettuato in favore di SOCIGESS.

In difetto di siffatti atti nel fascicolo, la Corte di merito non poteva ricostruire d'ufficio il contenuto di quelli non introdotti, né supplire alla mancata produzione mediante acquisizioni officiose.

Il principio di disponibilità delle prove, sancito dall'art. 115 c.p.c., impedisce al giudice di fondare la decisione su documenti non ritualmente versati in atti e l'art. 2697 c.c. non è stato violato, poiché la Corte d'Appello non ha imposto alle parti un nuovo onere probatorio, ma ha semplicemente preso atto che la prova necessaria non era stata introdotta nel giudizio in cui era chiamata a decidere.

6.2. Neppure può dirsi apparente la motivazione.

La Corte di merito non ha abdicato alla funzione rescissoria, ma ha assunto una decisione sulla base del materiale probatorio effettivamente disponibile e in siffatti termini ha deciso e argomentato.

In siffatta cornice la decisione della Corte territoriale si colloca pienamente entro i confini tracciati dagli artt. 830, comma 2, 115, 2697 e 132, n. 4, c.p.c., e il motivo deve essere dichiarato infondato.

7. Il terzo motivo è inammissibile.

La proposta censura, infatti, non individua un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ma pretende di trasformare il vizio motivazionale in un mezzo per sollecitare una rivalutazione del merito, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità.

Il ricorrente non indica un fatto principale, autonomo e decisivo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti del giudizio di impugnazione, e che la Corte territoriale avrebbe completamente omesso di considerare, ma si limita a richiamare un complesso di elementi probatori che avrebbero dovuto essere ritualmente prodotti nel giudizio di impugnazione.

L'omissione lamentata esula dal paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 8053/2014).

8. In via conclusiva il ricorso è infondato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore del controricorrente in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.

Il Presidente
Alberto Giusti